

DETERMINA DIRIGENZIALE

***AA - SEZIONE AFFARI GENERALI, PATRIMONIO E LAVORI
PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI***

N° 1562 del 14/12/2018

Oggetto:	FORNITURA N. 1 SERVER- ODA SU CONSIP S.P.A. “TECNOLOGIE SERVER 1” LOTTO 1
-----------------	---

Estensore	Francesca Fusco
Responsabile del Procedimento	Giovanni Tremante
Posizione Organizzativa	Giovanni Tremante

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE con nota inviata all'Ufficio Acquisti di Beni e Servizi, Contratti dell'Arta da parte del Coll.Tecnico Professionale , acquisita al ns.Prot.n°50672 del 27.11.2018, è stato richiesto, tra gli altri beni, un server necessario per ”
- adeguamento GDPR (eliminazione server con SO obsoleto: file server, server contabilità)
- installazione 2 server (db e app) per il nuovo portale Qualità dell'aria
- installazione software per GDPR: Languard (da acquistare successivamente) e syslog (monitoraggio accessi degli amministratori di sistema)
- nuovo server ZIMBRA per gestire i 254 account e le 78 liste di distribuzione (il server attuale ha più di 10 anni) “;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101*»;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 “*sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto*”;

CONSIDERATO che la citata Legge 135/2012 prevede all'art. 1, comma 3, che “*Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione*”;

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge di stabilità 2016), in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui “*Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui*



all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”;

VISTO l'articolo 1, comma 512, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in base al quale per razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi informatici le amministrazioni pubbliche e le società inserite nell'elenco Istat devono rivolgersi esclusivamente a Consip e agli altri soggetti aggregatori, in particolare quelli regionali;

CONSIDERATO l'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid), con la circolare n. 2 del 24 giugno 2016, definisce le modalità con le quali le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, possono procedere agli acquisti di beni e servizi dell'Informazione e della Comunicazione (ICT,) in attesa delle indicazioni definite dal Piano triennale, ed in particolare al punto 4, lettera c) conferma il ricorso ad accordi quadro e gare su delega individuati con decreto ministeriale (ai sensi dell'art. 2, comma 574, della L. 244/2007;

VISTA la circolare di Agid n. 2 del 24 giugno 2016 con cui si chiarisce, all'art. 4 lett. D), che la disposizione di cui al comma 512 richiede di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili presso Consip e i soggetti aggregatori;

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

CHE non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del Dlgs 50/2016 ma, ai sensi del comma 1 dell'art. 37 sopracitato, non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'art. 37 commi 2 e 3.

PRESO ATTO che Consip ha attivato una convenzione “Tecnologie server 1” con la società Converge a seguito di esperimento di gara pubblica–Lotto 2 – che prevede al suo interno server corrispondenti a quelli richiesti con le note citate ;

PRESO ATTO delle condizioni della gara espletata da Consip in relazione al citato Lotto 2(CIG padre n. CIG:69014611BAD) risultanti da: convenzione Consip e condizioni generali, agli atti;

CHE sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario procedere alla redazione del DUVRI e non sussistono costi per la sicurezza;

RITENUTO di aderire alla convenzione Consip “Tecnologie server 1” per la fornitura di n 1



SERVER descritto nella succitata nota prot. 50672/2018;

DATO ATTO che il Cig derivato è il seguente:ZDB262B0EC;

DATO ATTO che il fornitore si impegna a rispettare obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., come espressamente indicato nell'art. 24 delle Condizioni Generali allegate;

VISTO IL Durc della società CONVERGE SPA prot. 13443831 che risulta regolare;

RITENUTO di individuare quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, il dr.Marco De Berardis;

DARE ATTO dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;

DATO ATTO che con Delibera D. G. n. 2 del 18/01/2018 è stato adottato il Bilancio di Previsione 2018-2020 di A.R.T.A. Abruzzo;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 64 del 28/06/18 è stata approvata la prima variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020 di ARTA Abruzzo;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 116 del 30/11/2018 è stata approvata la seconda variazione di assestamento al Bilancio di Previsione 2018 - 2020 di ARTA Abruzzo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13 della L. R. 3/2002, non essendo ancora approvato dalla Regione Abruzzo il Bilancio di Previsione 2018 dell'Agenzia ed essendo l'ARTA in esercizio provvisorio, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente ai dodicesimi previsti da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO che trattasi di spesa urgente necessaria garantire la continuità dell'attività istituzionale dell'Arta e la sicurezza informatica;

RITENUTO di impegnare la somma pari a € 14.551,00 Iva inclusa capitolo 09.02.2.02.619.0 denominato "Spese per investimenti art. 1 bis L64/98" del bilancio finanziario 2018 che presenta sufficiente capienza;

DETERMINA

1. **di prendere atto** dell'avvenuta attivazione "Tecnologie server 1" con la società Converge spa, a seguito di esperimento di gara pubblica-Lotto 2 – che prevede al



suo interno server corrispondenti a quelli richiesti con le note citate in premessa;

2. **di aderire** alla convenzione Consip “Tecnologie server 1” per la fornitura di n 1 server per per tutte le motivazioni in premessa, mediante ordine diretto d’acquisto.
3. **di affidare** alla Converge S.p.A. p.Iva 04472901000— la fornitura di n.1 server.
- 5) **di stabilire** che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza.
- 6) **di individuare** quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016, il dr. Marco De Berardis
- 7) **di impegnare** la somma pari a € 14.551,00 Iva inclusa capitolo 09.02.2.02.619.0 denominato “Spese per investimenti art. 1 bis L64/98” del bilancio finanziario 2018 che presenta sufficiente capienza – Cig ZDB262B0EC; ;
- 8) **di adempiere** agli obblighi di pubblicazione.

di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento

Data, 14/12/2018

Il Dirigente della Sezione
TREMANTE GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.

